

REGOLAMENTO (CEE) N. 2443/93 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che, a seguito delle ultime modificazioni del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione⁽³⁾ apportate dal regolamento (CEE) n. 1813/93⁽⁴⁾, si constata un'ambiguità per quanto concerne la formulazione della domanda di aiuto per i prodotti di cui all'articolo 9 bis, lettera a), tenuto conto del testo dell'articolo 1; che per motivi di sicurezza giuridica occorre precisare che, con effetto dal 1° agosto 1993, per i prodotti di cui all'articolo 9 bis, lettera a), anche se tali prodotti non sono contemplati dall'articolo 1, può essere richiesto un aiuto, il quale deve corrispondere all'aiuto applicabile al burro con rivellatore avente un tenore di materia grassa dell'82 %;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

La frase introduttiva dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 570/88 è sostituita con la seguente

• Fatto salvo il disposto dell'articolo 9 bis, lettera a), possono fruire dell'aiuto soltanto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1993.

Per la Commissione

Rene STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 16.